

n. 13825/18 r.g. vol. giur.

TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

TENUTO DALLA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI ROMA

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Stefano Cardinali

vista la nota del conservatore del registro delle imprese depositata in via telematica, avente ad oggetto: S.R.L. (R.E.A. n.) – richiesta avvio di procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c..

OSSERVA

che, come risulta dalla nota del conservatore e dalla documentazione ad essa allegata, il 22/5/08 è stata eseguita nel registro delle imprese l'iscrizione della scrittura privata con firme autenticate con il quale Fabrizio Terenzi e Antonio Valletta, all'epoca soci della S.R.L., hanno trasferito le rispettive quote di partecipazione, corrispondenti all'intero capitale sociale, a Ornella Armando e Federica

che nella scrittura in questione le parti avevano stabilito che a garanzia del puntuale e completo pagamento dei prezzi delle presenti cessioni, la parte cedente si riserva la proprietà delle quote cedute fino all'integrale pagamento del prezzo";

che la detta clausola ha il contenuto di una riserva di proprietà che, conformemente all'orientamento della Suprema Corte, può adattarsi anche a modalità di pagamento diverse



da quello rateale e può essere inclusa anche in una vendita che preveda, come nel caso di specie, il pagamento interamente o parzialmente differito (cfr. Cass. Civ. n. 6322/06);

che il vincolo della riserva di proprietà non è stato iscritto nel registro e, in data 8/4/09, è stata iscritta la dichiarazione resa l'organo amministrativo della S.R.L. ai sensi dell'art. 16, comma 12 undecies, della L. n. 2/09, nella quale erano indicati quali soci della società in questione Ornella Armando e Federica senza alcun riferimento al patto di riservato dominio e senza che risultassero precedenti iscrizioni in ordine all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte dei nuovi soci indicati;

che il 22/1/13 è stato, infine, iscritto nel registro l'atto sottoscritto con firma digitale con il quale Federica ha ceduto la propria quota di partecipazione al capitale sociale della S.R.L., pari a € 2.500,00, a Ornella

che deve, in primo luogo, ad integrazione dell'iscrizione eseguita il 22/5/08 relativa al trasferimento delle quote da Fabrizio Terenzi e Antonio Valletta in favore di Ornella Armando e Federica disporsi l'iscrizione d'ufficio del vincolo della riserva di proprietà in favore dei venditori;

che, infatti, indipendentemente da ogni considerazione circa la natura giuridica della riserva di proprietà – condizione sospensiva o condizione risolutiva dell'effetto traslativo della proprietà o garanzia reale a favore del venditore –, deve ritenersi che la vendita di quote sociali con patto di riservato dominio attribuisca all'acquirente una posizione giuridica soggettiva (da certa dottrina ritenuta affine a quella dell'usufruttuario) che incide immediatamente sugli assetti sociali, sia in termini di opponibilità della cessione, sia in termini di esercizio dei diritti connessi con la titolarità della quota, posizione idonea a mutare definitivamente e automaticamente l'assetto proprietario all'esito dell'avvenuto pagamento, e, in quanto tale deve essere iscritta nel registro con l'indicazione del vincolo della riserva;

che, non risultando iscritto nessun atto dal quale emerga l'avvenuto pagamento del



prezzo e il conseguente realizzarsi del definitivo trasferimento della titolarità delle quote l'iscrizione della dichiarazione ex art. 16, comma 12 undecies, della L. n. 2/09, che riporta un assetto sociale derivante da tale effetto non documentato, deve considerarsi non conforme alla legge, così come l'iscrizione del successivo atto di trasferimento posto in essere da Federica in favore di Ornella non risultando in capo alla venditrice la definitiva titolarità delle quote vendute;

che ricorrono, pertanto, i presupposti per la cancellazione d'ufficio delle menzionate iscrizioni dell'8/4/09 e del 22/1/13, previa iscrizione d'ufficio della riserva di proprietà contenuta nell'atto del 28/4/08, con il quale Fabrizio Terenzi e Antonio Valletta hanno ceduto le loro quote della S.R.L. a Ornella Armando e Federica

che sull'istanza del conservatore occorre provvedere "sentiti gli interessati";

P.Q.M.

visti gli artt. 2190 c.c. e 16 D.P.R. n. 581 del 1995, dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese della riserva di proprietà contenuta nell'atto di cessione delle quote sociali della S.R.L. (R.E.A. n.) del 28/4/08;

visti gli artt. 2191 c.c. e 17 D.P.R. n. 581 del 1995, dispone l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle seguenti iscrizioni relative alla S.R.L. (R.E.A. n.):

1) iscrizione eseguita in data 8/4/09, avente ad oggetto la dichiarazione resa dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 16, comma 12 undecies, della L. n. 2/09;

2) iscrizione, eseguita il 22/1/13, avente ad oggetto l'atto di trasferimento di quote sociali stipulato il 21/12/12 da Federica venditrice, e Ornella acquirente;

dispone che il conservatore del registro delle imprese, comunichi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia della nota in epigrafe indicata e del presente decreto alla suddetta società e a Fabrizio Terenzi, Antonio Valletta, Ornella



Armando e Federica

assegna ai soggetti destinatari delle comunicazioni di cui sopra termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della nota e del presente decreto per depositare, ove lo desiderino, memoria relativa alla istanza del conservatore (la memoria dovrà essere depositata solo presso gli uffici del conservatore del registro delle imprese di Roma in Roma, Viale Oceano Indiano n. 17, facendo riferimento alla nota del conservatore in epigrafe indicata ed al numero di ruolo del presente procedimento di volontaria giurisdizione);

dispone che il conservatore, eseguito quanto indicato nel precedente capo, trasmetta prova dell'esecuzione delle comunicazioni e le memorie eventualmente depositate dagli interessati nel termine indicato;

riserva la decisione relativa alla cancellazione officiosa delle iscrizioni in questione all'esito del procedimento.

Si comunichi al conservatore l'avvenuto deposito del presente decreto.

Roma, 29/3/19.

Il giudice del registro delle imprese
Dott. Stefano Cardinali

